

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
DELL'OVEST TICINO**

Via B. Gambaro n.47 - 28068 Romentino

Tel. 0321 869921 - Fax 0321 869950

P.I. / C.F. 01622460036 - e-mail: protocollo.cisaovesticino@cert.ruparpiemonte.it

DETERMINAZIONE N. 207

OGGETTO: *Presenza d'atto del periodo di congedo parentale della Sig.ra Paola Cunego.*

L'anno duemiladodici il giorno venticinque del mese di luglio nel proprio ufficio

Il Responsabile di Posizione Organizzativa – Area Economica Amministrativa

VISTO

- l'art. 32 del D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il quale recita:
- “1. Per ogni bambino, nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo. Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
 - a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
 - b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso di cui al comma 2;
 - c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci mesi.
 2. Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a undici mesi.
 3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un periodo di preavviso non inferiore a quindici giorni.
 4. Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto;

VISTO

altresì, l'art. 17, comma 5, del CCNL integrativo, stipulato il 14 settembre 2000, il quale prevede che i primi trenta giorni del suddetto congedo, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute; tale periodo non incide né sulle ferie, né sulla 13^a mensilità, è valutato agli effetti dell'anzianità di servizio ed è coperto da contribuzione previdenziale effettiva;

VISTA

la richiesta, in data 25 luglio 2012, prot. n. 4146 con la quale la dott.ssa Paola Cunego, dipendente di ruolo, presso questo Consorzio, con il profilo di Assistente

Sociale, chiede di poter usufruire del congedo parentale, per n. 5 (cinque) giorni, dal 27.08.2012 al 31.08.2012, per accudire la figlia, nata il 19.04.2010;

VISTA la determinazione n. 235/2010, con la quale la dipendente di cui trattasi è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, per congedo parentale, per due mesi a decorrere dal 19.07.2010 fino al 18.09.2010;

VISTA la determinazione n. 286/2010, con la quale la dipendente di cui trattasi è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, per congedo parentale a decorrere dal 19.09.2010 fino al 31.10.2010 per accudire la figlia nata il 19.04.2010;

VISTA la determinazione n. 214/2011, con la quale la dipendente di cui trattasi è stata autorizzata ad assentarsi dal lavoro, per congedo parentale per n. 10 (dieci) giorni dal 22.08.2011 al 31.08.2011, per accudire la figlia nata il 19.04.2010;

PRESO ATTO che l'altro genitore non ha mai usufruito e non intende usufruire del congedo parentale;


VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

VISTO lo Statuto Consortile;

DETERMINA

1. di prendere atto della richiesta di congedo parentale della dott.ssa Paola Cunego, dipendente di ruolo, presso questo Consorzio, con il profilo di Assistente Sociale, Cat. D;
2. di autorizzare la suddetta dipendente ad assentarsi dal lavoro, per congedo parentale, per n. 5 (cinque) giorni, a decorrere dal 27.08.2012 fino al 31.08.2012, per accudire la figlia, nata il 19.4.2010;
3. di corrispondere, alla dott.ssa Paola Cunego, nel suddetto periodo, un'indennità pari al 30% della retribuzione; tali permessi sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio ma riducono le ferie e la 13^a mensilità e sono coperti da contribuzione previdenziale figurativa.

Il Responsabile di Posizione Organizzativa
Area Economico - Amministrativa
(Carlo Gusberti)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio in data odierna per dieci giorni consecutivi.
Romentino,

Il Segretario
(dott.ssa Carmen Cirigliano)

